



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/LEG/ab

Roma, 25 maggio 2026

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di
La Spezia**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. n. 30/2026 – Richiesta parere cancellazione dall'albo professionale in pendenza di irrogazione sanzione disciplinare

Con il Vostro quesito (prot. CNDCEC n. 4351 del 31.03.2026), si chiede un parere in merito alla eventuale richiesta di cancellazione dalla Sez. A dell'Albo avanzata da un iscritto sottoposto a procedimento disciplinare a cui è stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione sia nel caso in cui la sanzione disciplinare non sia divenuta ancora esecutiva, sia nel caso lo sia divenuta. In particolare, si chiede se debba essere applicata la Sentenza n. 70/2025 della Corte Costituzionale e parere rif. prot. DAG n. 128032 del 3 luglio 2025 emesso dal Ministero della Giustizia oppure l'art. 5 comma 8 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale il 18 marzo 2015, e nel caso venisse applicata la sentenza di cui sopra come si dovrebbe comportare il Consiglio dell'Ordine nell'eventuale richiesta futura di nuova iscrizione da parte dell'iscritto.

Si osserva quanto segue.

Preliminarmente si rinvia a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 70/2025 ed a quanto comunicato dal Ministero della Giustizia nel parere del 24 luglio 2025.

In particolare il Ministero della Giustizia, nel suddetto parere ha affermato che: *"I principi espressi dalla Corte Costituzionale sono direttamente applicabili agli ordini, come quello dei commercialisti e degli esperti contabili, per i quali le norme primarie dell'ordinamento professionale non prevedono espressamente la tipologia del divieto censurato: in relazione a norme in vigore è, pertanto, necessaria una lettura costituzionalmente orientata che scongiuri la validità del divieto di cancellazione dall'albo dell'iscritto sottoposto ad azione disciplinare. Di conseguenza, in caso di cancellazione dall'albo, l'azione disciplinare può - anzi deve essere di nuovo iniziata - ove non ancora prescritta - dai competenti organi in relazione agli stessi fatti che hanno determinato l'attivazione dell'originario procedimento disciplinare"*.

In base all'interpretazione resa dal Ministero della Giustizia, non sussiste più, nell'Ordinamento dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il divieto di cancellazione dell'iscritto dall'Albo in pendenza di procedimento disciplinare e, pertanto, qualora il professionista richieda espressamente la cancellazione, l'accoglimento della suddetta istanza comporterà l'effetto che la disposta cancellazione dall'Albo produrrà l'estinzione del procedimento disciplinare pendente. Il Ministero, confermando la linea interpretativa della Corte Costituzionale, ha poi evidenziato che l'estinzione del procedimento disciplinare non consuma il potere disciplinare del Consiglio di Disciplina territoriale nei confronti dell'ex iscritto che dovrà essere

riattivato, salvo il maturare nel frattempo della prescrizione, nelle ipotesi di nuova iscrizione all'Albo da parte del professionista.

Premesso quanto sopra e con riferimento alla eventuale richiesta di cancellazione dall'Albo di un iscritto sottoposto a procedimento disciplinare a cui è stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione sia nel caso in cui la sanzione disciplinare non sia divenuta ancora esecutiva, sia nel caso lo sia divenuta si ritiene che la cancellazione dall'albo non elimini né "azzeri" la sanzione disciplinare già irrogata.

La sospensione disciplinare è una sanzione che rimane fino a completo esaurimento.

Se l'iscritto si cancella volontariamente dall'albo mentre la sospensione è in corso (o prima di iniziare a scontarla), la cancellazione non estingue la sanzione.

Inoltre, in caso di reinscrizione, il professionista dovrà scontare la sospensione non ancora eseguita al momento della cancellazione.

La ratio di questa conclusione è infatti quella di evitare che la cancellazione sia usata come strumento per eludere le sanzioni disciplinari.

Con i migliori saluti,

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio